

## ALLEGATO 1

### DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INOSSERVANZE RELATIVE AGLI INTERVENTI CHE PREVEDONO PAGAMENTI A SUPERFICIE, A CAPO O FORFETTARI DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PSP PER LA REGIONE TOSCANA 2023-2027, DI CUI AGLI ARTT. 70,71 E 72 DEL REG. (UE) 2021/2115

#### 1 Mancato rispetto degli impegni

Il presente documento individua, in applicazione dell' art 12 del DM 93348 del 26/02/2024 *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*, le modalità di riduzione ed esclusione dovute al mancato rispetto degli impegni previsti per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Reg. (UE) 2021/2115 titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 . Per tali violazioni e per altri pertinenti obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ossia previsti dal PSP, si applica la riduzione fino all'esclusione dell'importo dei pagamenti ammessi per gli interventi richiesti dal beneficiario.

Nel presente documento il termine **inosservanza** si usa per indicare qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto degli impegni previsti dagli interventi dello sviluppo rurale. I controlli sono di 2 tipi: in loco o amministrativo.

Il controllo per la verifica del rispetto degli impegni può essere visivo se il momento del controllo è congruente con la tempistica dell'impegno, altrimenti avviene tramite la verifica dei contenuti dei registri aziendali o altra documentazione pertinente o consultazione di banche dati.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115 si applicano in caso di mancato rispetto:

1. degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115
2. degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'unione, dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP

Per ogni inosservanza di un impegno o di un gruppo di impegni (cfr. par. successivi), si applica una riduzione o esclusione dell'importo dei pagamenti.

La riduzione (fino all'esclusione) del pagamento è ispirata al principio di proporzionalità dell'inosservanza riscontrata.

La percentuale della riduzione è pari al 3%, al 5% o al 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata e ripetizione di ciascuna violazione, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi. Tale percentuale di riduzione si applica al montante, ovvero l'importo a carico del quale procedere ad eventuali recuperi o non concessioni del sostegno.

Il montante può essere quindi riferito alla coltura, gruppo di colture, SOI, UBA o tipo di intervento/azione, secondo la tipologia degli impegni violati.

I "requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari", ai sensi dell'articolo 70 comma 3 lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115 si applicano alla Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) e l'identificazione delle inadempienze e delle percentuali di riduzione saranno oggetto di un apposito atto di Giunta Regionale.

## **2 Impegni pertinenti di condizionalità**

Se nel corso dello stesso anno civile si accertano violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli art. 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2015 e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili e previsti dal CSR/PSP, al beneficiario inadempiente è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata. Tale maggiorazione è data da un'ulteriore riduzione pari a quella applicata per il mancato rispetto dell'impegno; viene quindi raddoppiata la riduzione del 3%, del 5% o del 10%, che passa al 6%, 10% e 20% rispettivamente. Se, nel corso del residuo periodo d'impegno, viene commessa la stessa infrazione che ha dato luogo al raddoppio delle percentuali di riduzione, l'inosservanza si considera di livello grave, pertanto il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

Al primo esito il beneficiario deve essere informato delle conseguenze dell'eventuale ripetizione.

## **3 Ripetizione dell'inosservanza e inosservanza grave**

La ripetizione di un'inosservanza di impegni connessi agli artt. 70 e 72 ricorre quando sono state accertate due violazioni allo stesso impegno negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una inosservanza si definisce grave nei seguenti casi:

- la gravità, l'entità e la durata sono tutti di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con gli stessi livelli;
- per gli impegni pluriennali: se nel corso del residuo periodo d'impegno viene commessa la stessa infrazione che ha dato luogo al raddoppio delle percentuali di riduzione per violazione di impegno pertinente di condizionalità.

In tutti i casi di inosservanza grave il sostegno relativo all'intervento è rifiutato o recuperato integralmente per l'anno di accertamento e per l'anno successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inosservanza (riferita ad un impegno o a gruppo di impegni) non grave, quindi con gravità, entità e durata non tutte di livello massimo, è applicata una maggiorazione della riduzione calcolata, doppia del 3%, del 5% o del 10% e quindi pari al 6%, 10% e 20%.

Le seguenti fattispecie:

- altri casi di inosservanze gravi
- inosservanze che danno luogo all'esclusione dal pagamento per l'annualità di riferimento
- inosservanze che danno luogo all'esclusione e/o al recupero integrale del sostegno

sono eventualmente riportate nelle sezioni specifiche dei singoli interventi.

## **4 Interventi pluriennali**

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.

Le inadempienze che portano al recupero di importi erogati in annualità pregresse non devono essere trattate come ripetizioni di cui al paragrafo 3.

## 5 Quadro logico delle griglie per le riduzioni

Per ogni intervento/azione sono individuati:

- i requisiti di ammissibilità del soggetto che determinano la decadenza del beneficiario dall'aiuto (nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente)
- altri requisiti di ammissibilità
- gli impegni specifici ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115
- gli eventuali impegni pertinenti di condizionalità

Per gli impegni specifici si determinano i livelli delle possibili inosservanze secondo i parametri di:

- gravità (rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza rispetto agli impegni non rispettati)
- entità/portata (impatto dell'inosservanza nel suo insieme che può essere limitato all'azienda o più ampio)
- durata (periodo nel quale perdura l'effetto dell'inosservanza)

Sono poi eventualmente individuate per ogni intervento le seguenti altre fattispecie:

- altri casi di inosservanze gravi rispetto a quelli individuati al par. 3
- inosservanze che danno luogo all'esclusione dal pagamento per l'anno di accertamento
- inosservanze che danno luogo all'esclusione e/o al recupero integrale del sostegno

Per ogni impegno individuato viene predisposta un'apposita griglia.

Si riporta un esempio teorico delle modalità di applicazione dello schema ad un ipotetico intervento X.

### Impegno A1

- *Gravità*: numero di inosservanze relative all'impegno
- *Entità*: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla/e inosservanza/e e la SOI.
- *Durata*: annualità in cui si sono verificate le inosservanze nel periodo d'impegno

Poniamo che al controllo in loco sia stato rilevato:

- una sola inosservanza sulla vite
- superficie della coltura vite pari a 2 ha; totale SOI 10 ha
- l'inosservanza si è verificata al 5° anno di impegno

Nella griglia si prendono in considerazione le caselle evidenziate:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	X = 1	X ≤ 20	1° e 2° anno di impegno
Medio (3)	1 < X ≤ 3	20 < X ≤ 50	3° e 4° anno di impegno
Alto (5)	X > 3	50 < X ≤ 70	5° anno di impegno

In questo caso si ottengono i seguenti parametri:

Gravità di livello basso = 1

Entità di livello basso = 1

Durata di livello alto = 5

ed in base a questi valori va calcolata la media aritmetica del valore GED (gravità-entità-durata):  
 $GED = (1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$

La matrice non va quindi intesa come una tabella da leggere solo lungo le righe o lungo le colonne. A partire da un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nella colonna gravità, può essere rilevato un qualsiasi livello delle infrazioni descritte nelle colonne dell'entità e della durata. I tre livelli sono determinati quindi in modo indipendente l'uno dall'altro.

Il punteggio così ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Nel caso di specie, per la vite si ha una riduzione del 3% da applicare al montante dato dal premio relativo alla coltura vite.

Se oltre all'impegno specifico dell'intervento viene violato anche l'eventuale impegno pertinente di condizionalità, la riduzione sopra calcolata viene raddoppiata dando luogo ad una riduzione del 6%.

Nel caso di specie il calcolo si applica a livello di singola coltura; nei vari allegati sono specificati i diversi montanti cui si applica la riduzione.

#### Applicazione delle riduzioni rispetto agli impegni e ai gruppi di impegni

Le inosservanze sono determinate a livello di singolo impegno, mentre le riduzioni possono essere determinate a livello di singolo impegno o gruppo di impegni, se presente.

Il gruppo è formato da impegni affini ed è esplicitato all'interno delle singole sezioni degli interventi. Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Supponiamo che per la vite, oltre alla violazione dell'impegno A1, sia stata riscontrata anche la violazione dell'impegno A2, entrambi facenti parte dello stesso gruppo di impegni (Gruppo A), con i seguenti valori GED:

Valore GED dell'impegno A1 =  $(1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$

Valore GED dell'impegno A2 =  $(1+3+5)/3 = 9/3 = 3$

Il valore GED del gruppo di impegni A è dato dalla semplice somma dei due =  $2,33+3 = 5,33$

Applicando le percentuali della tabella

Punteggio GED	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%

$x \Rightarrow 5,00$	10%
----------------------	-----

la riduzione sul montante "coltura" della vite è del 10% in quanto il valore GED è  $> 5$

Per continuare nell'esempio, supponiamo che oltre alla violazione del gruppo di impegni A come sopra descritta, si sia riscontrata anche la violazione degli impegni:

- impegno B con valore GED pari a  $(3+5+5)/3 = 13/3 = 4,33$  da applicarsi al montante "intervento"
- impegno C, con valore GED pari a  $(1+1+5)/3 = 7/3 = 2,33$  da applicarsi al montante "intervento"

A questo punto si ha:

- una riduzione % per violazione del gruppo di impegni A = 10% sul montante "coltura - vite"

e

- una riduzione % per violazione dell'impegno B = 5%
- riduzione % per violazione dell'impegno C = 3%

questi ultimi con una riduzione totale sul montante "intervento" pari a  $5\%+3\% = 8\%$